

IVA

La regolarizzazione della fattura allunga la detrazione

di **EVOLUTION**



Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza nello specifico le conclusioni della sentenza C-533/16 della Corte di Giustizia, secondo cui il ravvedimento posticipa il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione o per presentare l'istanza rimborso dell'imposta.

L'[articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017](#), modificando il **comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva**, ha **ridotto** il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo**.

La novità ha **effetto** a decorre dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**. La previsione di una **disposizione transitoria**, introdotta **in sede di conversione** del decreto, fa **salva** la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato **effetto retroattivo** della modifica.

L'[articolo 2 del D.L. 50/2017](#) è intervenuto altresì sull'[articolo 25 del decreto Iva](#) prevedendo che le **fatture di acquisto** debbano essere **registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2018](#) che ha chiarito che:

a) il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:

- **effettuazione** dell'operazione:

1. cessioni di beni ? consegna/spedizione;
2. prestazioni di servizi ? pagamento;

- **ricevimento** della fattura d'acquisto;

b) il **termine ultimo** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si sono verificati i **2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e **ricevimento** della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il **termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto**. Ciò significa che **se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30.4.2019**.

La necessità che si verifichi la **duplice condizione** – esigibilità dell'Iva + possesso della fattura - per operare la detrazione è stata ribadita di recente dalla **Corte di Giustizia con la [sentenza C-533/16 del 21 marzo 2018](#)**.

Peraltro, nell'occasione i giudici comunitari hanno stabilito che il **ravvedimento posticipa il termine** per l'esercizio del diritto alla detrazione o per presentare l'istanza rimborso dell'imposta. Sicché qualora sia **regolarizzata** un'operazione passata da parte del cedente che ha **fatturato senza applicazione dell'Iva**, il termine per l'esercizio della detrazione dell'imposta da parte del cessionario decorrere dalla data di **ricezione** della fattura **riemessa** in modo corretto. Ciò in quanto, in tale circostanza, per l'acquirente sarebbe stato **oggettivamente impossibile** esercitare il proprio diritto alla detrazione/(rimborso) prima del ravvedimento, non potendo, in precedenza, **disporre della fattura** né sapere che era dovuta l'Iva.

In conclusione, secondo la sentenza in questione, *"Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l'imposta sul valore aggiunto (Iva) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo **diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi** – è negato il diritto al rimborso dell'Iva, con la motivazione che il **termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso**".*



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by valcarenghi / Freepik